**Elezioni e popolo sovrano**

**L’evoluzione teorica e pratica della rappresentanza parlamentare nel corso del Seicento inglese (1603-1660)**

La rivoluzione inglese è la prima delle tre grandi rivoluzioni ‘atlantiche’ che gettarono le basi della democrazia elettorale contemporanea. E’ anche quella in cui il legame col passato medievale appare più stretto: tanto che si rischia sempre di raccontarla (secondo quella che è passata alla storia con la sua **“interpretazione whig”**) come una specie di rivoluzione restaurativa, condotta per riaffermare la costituzione inglese medievale contro i tentativi di una particolare dinastia (gli Stuart) di stravolgerla in senso assolutista. Le cose non stanno però così. La guerra civile inglese non si limitò a riaffermare un vecchio assetto di potere, ma lo mutò profondamente, sostituendo all’idea medievale di una sovranità esercitata collettivamente dal re e dalle due camere del Parlamento quella di un vera **sovranità parlamentare**. Ciò accadde grazie ad una decisiva evoluzione ideologica, ma molto prima anche a seguito di un profondo cambiamento non tanto del diritto elettorale per la Camera dei Comuni quanto del modo di esercitarlo.

* 1. **“Communitas regni” e “mixed government”: l’assetto costituzionale nell’età dei Tudor (1485-1603)**

Nel corso dell’età dei Tudor si era largamente affermata, in Inghilterra, l’idea che la (piena) sovranità politica spettasse ad un organo complesso, formato dal re, dai Lords e dai Commons (King in Parliament) e che questo soggetto istituzionale riflettesse in maniera compiuta la fisionomia della “communitas regni” d’Inghilterra. Era anche una asserzione relativamente comune che questa fosse la miglior forma di governo tra tutte quelle mai sperimentate. Infatti, tale forma non era altro che il risultato della applicazione di un’antica formula classica (il governo ‘misto’), derivante dal pensiero di Aristotele e poi da quelli di Polibio, di Cicerone e di molti altri a seguire, ad uno Stato cetuale in cui il potere veniva esercitato collettivamente dall’uno, dai pochi e dai molti – cioè dai tre esponenti delle forme ‘pure’ di governo, ognuno dei quali trovava in questa ‘mixture’ la garanzia che nessuno di essi avrebbe mai travalicato i propri limiti grazie agli argini opposti contro di lui dagli altri protagonisti costituzionali. A sua volta, questa idea si saldava indissolubilmente con quella che l’unione di questi tre soggetti rispecchiasse, riproducesse o ‘rappresentasse’ il Regno stesso nella inscindibile unità delle sue componenti (cfr. per es., Thomas Smith 1583: “**The consent of the Parliament is taken to be the every man’s consent**”; o il Chief Justice John Fineux (1441-1526), che nel 1522 scrive: “**The Parliament of the King and the Lords and the Commons is a corporation**”; oppure ancora lo stesso Enrico VIII, che nel 1548 dichiara di fronte al Parlamento: “**Dai nostri giudici siamo informati che mai nella nostra regale condizione siamo posti così in alto come durante i lavori del Parlamento, ove noi come capo e voi come membra siamo congiunti ed uniti in un unico corpo politico**”).

A sviluppare questa immagine ‘trinitaria’ del governo aveva contribuito più di ogni altro il Re stesso, nel suo riuscito tentativo di convocare di fronte a sé chi fosse in grado di rappresentare fittiziamente i vari segmenti della società cetuale in modo da vincolare tali segmenti, tramite l’assenso strappato ai loro procuratori, ad ubbidire ai propri comandi. Alle sue origini, la rappresentanza, come si è visto, è “**un modo di assicurare o facilitare l’acquisizione del consenso al governo del re**” (Morgan).

In questa figurazione:

**a**. i Lords rappresentavano se stessi;

**b.** il re (in quanto persona fisica, col suo “corpo mortale”) rappresentava il capo del Regno in forza di una “rappresentanza virtuale” (espressione, questa, che si diffonderà solo nel ‘700, ma implicitamente già contenuta nel discorso politico precedente e che rinvia a qc. di simile alla rappresentanza “pars pro toto” o alla “repraesentatio identitatis” della dottrina romanistica continentale, cioè ad una rappresentanza naturale o istituzionale non implicante la necessità di alcuna delega da parte dei sottoposti diversa dalla unzione regale);

**c**. i membri della House of Commons rappresentavano invece le varie comunità territoriali [constituencies] di Contea o di borgo che li hanno eletti. Il re, quindi, si presumeva rappresentare l’interesse complessivo di tutto il regno, mentre i deputati dei Commons rappresentavano solo gli interessi e le volontà dei singoli territori di cui erano espressione (anche se la monarchia era riuscita ad evitare che essi divenissero dei meri portavoce di chi risedeva in quei territori: i deputati erano convocati a Westminster “pro se et tota communitate comitatus illa”, cioè in rappresentanza di tutta la rispettiva comunità geografica e sempre con un mandato “sufficiente” a approvare tutto ciò che il monarca avesse sottoposto alla loro discussione). La Camera bassa era cioè una **assemblea di sudditi** espressione delle varie comunità del regno e chiamata semplicemente ad esprimere il consenso di ognuna di esse alle richieste del re.

Il modo con cui venivano **gestite le elezioni** dei membri della Camera dei Comuni fino alla tarda età elisabettiana (la regina Elisabetta sedette sul trono d’Inghilterra **dal 1558 al 1603**) corrispondeva sostanzialmente a questa teoria.

1. i deputati erano i mandatari della Contea o del borgo che li aveva eletti in un senso molto prossimo a quello privatistico. Per quanto abilitati ad approvare gli atti generali proposti dal re, essi non si sentivano affatto come gli interpreti dell’interesse complessivo del regno (a questo pensava appunto il monarca come caput dello Stato, essi, in quanto buoni sudditi, erano semplicemente tenuti a consentire alle giuste domande del re). La loro vera funzione consisteva piuttosto nel ‘presentare (più che nel ‘rappresentare’ ) i bisogni della propria città o contea, facendo pervenire al re le “umili petizioni” della loro comunità e sostenendole di fronte agli altri membri del parlamento. Si trattava cioè molto più di una attività di lobbying che di una rappresentanza in senso moderno, implicante la capacità di sostituire la propria volontà a quella del rappresentato negli affari di interesse generale).
2. La loro designazione avveniva più tramite una **“selezione”** che una vera **“elezione”** (se attribuiamo a quest’ultimo termine il significato odierno). Le elezioni competitive (cioè con più candidati) erano ancora più rare ora che nel Tre-Quattrocento; ristrette élite di notabili si mettevano d’accordo preventivamente per presentare delle candidature uniche alla County Court, che si limitava ad una acclamazione. Nelle **Contee,** in particolare, le cose andavano così: - nelle piccole Contee erano i due o tre proprietari maggiori che svolgevano questa operazione di filtro nei giorni immediatamente precedenti all’election day; - nelle Contee più ampie invece erano i “justices of the peace”(=funzionari onorari scelti tra la gentry della Contea ed incaricati dal re della amministrazione della giustizia locale) a riunirsi ed a designare gli eligendi. Altre candidature potevano nascere da accordi bilaterali tra candidati (uno chi desiderava farsi eleggere contattava un altro gentiluomo offrendogli il suo supporto in cambio di un aiuto reciproco e così la coppia si presentava unita scoraggiando ogni altra candidatura); o ancora un gruppo di gentiluomini si facevano avanti pro proporre l’elezione a un loro comune amico etc. Nei **borghi** invece, anche quando l’elezione era affidata a un corpo elettorale relativamente aperto, le elezioni erano sempre preparate accuratamente dagli amministratori locali, che presentavano i candidati alla assemblea, oppure (situazione comune nei piccoli borghi) da qualche grande patrono, che imponeva i propri favoriti ai suoi vassalli e affittuari, i quali eleggevano senza discutere. Lo stesso linguaggio elettorale, pur contemplando espressioni simili alle nostre di oggi, aveva spesso significati molto diversi (per es.: l’espressione “free elections” poteva voler dire talvolta elezioni trasparenti e prive di sotterfugi o brogli da parte di questo o quello, ma anche elezioni assolutamente esenti dall’ostacolo di qualsiasi partito contrario aperto od occulto e quindi in cui l’unico candidato poteva essere sicuro di conseguire sicuramente il seggio); il termine stesso “to vote” era poco usato, sostituito da espressioni come “**giving voice**” a questo o quel candidato, che facevano riferimento al rituale di acclamazione che era la regola.
3. Chi si candidava, usciva allo scoperto sempre e soltanto molto a ridosso dell’election day e simulando di non avere alcun interesse alla carica, ma di accettare semplicemente la designazione propostagli da altri in nome dell’interesse comunitario. Quando non vi era la certezza di un esito positivo, i candidati si ritiravano. L’elezione non aveva dunque alcuna coloritura politica, ma sanciva piuttosto il naturale rilievo dell’eletto all’interno della città o della contea (essa era più il riconoscimento di una eccellenza obbiettiva che non il frutto di una scelta). Proprio per questo, una eventuale sconfitta in presenza di una elezione competitiva corrispondeva ad un grave vulnus personale da chi la subiva (era vissuta come uno schiaffo inferto dalla propria comunità ad un gentiluomo incautamente sottopostosi al giudizio collettivo). Le elezioni competitive, dunque, non solo erano rare, ma costituivano veri e propri casi patologici: erano il segno che qualcosa era andato storto nella fase precedente, cioè che vi era stato qualche grave qui pro quo nelle schermaglie preelettorali tra patroni o tra patroni e candidati.

Non stupisce che la Regina avesse gioco abbastanza facile , tramite i gli Sceriffi e gli altri ufficiali locali, a guidare le elezioni parlamentari, assicurandosi sempre maggioranze favorevoli. I casi di conflitto aperto tra monarca e Parlamento rimasero molto rari e il governo misto, come pratica di un governo sistematicamente negoziato, poté confermarsi come il carattere principale del costituzionalismo elisabettiano.

Già a partire dalla fine del ‘500, però, questo stato di cose comincia a cambiare: e ciò tanto sotto il profilo della pratica elettorale quanto sotto quella degli equilibri costituzionali tra Parlamento e monarca.

* Per quanto riguarda la pratica elettorale, gli ultimi lustri del XVI secolo sono caratterizzati da un, sia pur ancor lieve, aumento di conflittualità nella corsa per i posti di MP. Da una parte, l’avvio di certi mutamenti sociali (per es. il fenomeno delle enclosures, con il diffuso individualismo agrario da esso prodotto) tendono a incrinare la struttura rigidamente cetuale della società inglese, rendendo meno forti e meno naturali certi vincoli di deferenza; mentre soprattutto cominciano a farsi sentire gli effetti del pluralismo religioso legato alla diffusione del **puritanesimo** (= calvinismo inglese, molto critico verso l’anglicanesimo). Il momento elettorale comincia a riflettere una spaccatura ideologica che diverrà sempre più manifesta nel secolo successivo.
* Per quanto riguarda il modello costituzionale, invece, il rapporto monarca e parlamento si fa più difficile. Un po’ come ovunque in Europa, il sistema dualistico di governo di origine medievale comincia a scivolare verso un sistema ‘monistico’, in cui un solo soggetto è sempre più chiamato a determinare la volontà dello Stato. Diversamente da ciò che accade sul Continente, però, in Inghilterra il Parlamento finisce per candidarsi esso stesso (anche se quasi malgrado se stesso) ad assumere la funzione di soggetto costituzionale egemone in luogo del re. Questo tipo di esito è molto singolare rispetto al resto del panorama occidentale. Esso è dovuto anzitutto al fatto che i deputati della Camera dei Comuni, pur configurandosi in principio come i rappresentanti di singoli corpi (e non certo della totalità del regno), avevano goduto di una libertà totale nell’esprimerne i bisogni; e grazie a questo mandato generale di cui proprio il re li aveva voluti investiti, essi si erano abituati poco a poco **“to think regally”** – cioè a rendersi interpreti dei bisogni complessivi dello Stato oltre che quelli delle loro constituencies e ad agire sempre più come un corpo autonomo, guidato dalla Camera dei Comuni, che si trascina a rimorchio quella dei Lords. .

1. **L’avvento degli Stuart e la crisi del governo misto**

Aperta nel 1603 dalla successione al trono d’Inghilterra di Giacomo I Stuart, re di Scozia, la fase successiva è di profonda crisi degli equilibri precedenti. Il Parlamento non è certo soppresso (sotto la spinta del bisogno finanziario, Giacomo ne convocherà quattro nel corso del suo regno, cioè dal 1603 al 1625), ma registrandone ogni volta la scarsa disponibilità a sostenere la sua politica, nel frattempo divenuta assai più autocratica sia in campo religioso che internazionale (Giacomo è, per formazione personale e convinzioni acquisite, un esplicito simpatizzante dell’assolutismo).

Il Parlamento, in effetti, si rivela ora, di fronte alle nuove ambizioni del nuovo sovrano, come un organismo assai meno docile rispetto ai tempi di Elisabetta.

A spingere in questa direzione furono due fattori:

1. la stessa aumentata importanza e visibilità politica del Parlamento, ora divenuto il luogo in cui si assumono decisioni politiche di carattere generale (soprattutto in materia di tassazione e di religione) fortemente dibattute e che hanno una ricaduta immediata sulla vita delle persone, che quindi spinge chi ne fa parte ad assumere un ruolo più attivo e criticamente consapevole; .
2. non meno decisiva, però , fu una pratica elettorale più dinamica, legata ad una forte mobilitazione da parte dei ceti emergenti e diretta a crearsi una base di consenso grazie alla quale resistere agli attacchi della monarchia (lo storico J.Plumb ha scritto in proposito che in questa fase vi fu qualcosa di molto simile alla invenzione di un elettorato moderno (quantomeno, egli nota, “**l’elettorato, se non fu creato, fu almeno evocato o risvegliato ora**”). I protagonisti di questo attivismo elettorale furono soprattutto i Puritani, divenuti ora qualcosa di simile ad un partito di opposizione allo Stuart e che capirono che senza un forte consenso rappresentativo la loro voce sarebbe stata trascurabile (a seguito dei Puritani, però, anche altri spezzono della gentry si mossero di conserva, magari per rafforzare la posizione del re). In particolare, le novità che si registrano su questo piano sono le seguenti:

* Un sensibile **allargamento del numero degli aventi diritto al voto**. E’ vero che nessuna legge generale di riforma fu approvata in questi anni, nonostante che se ne sia parlato spesso e che nel Parlamento del ‘21 ci sia andati vicini. Ma le opposizioni riuscirono lo stesso ad accrescere l’elettorato attivo nei borghi, modificando i sistemi elettorali locali nel senso di una maggior apertura o ottenendo che fosse restituito il voto ad alcuni vecchi borghi che lo avevano perduto nel corso dei secoli precedenti o strappandone ancora di nuovi; mentre nelle contee il numero dei votanti andò aumentando in modo automatico a seguito dell’inflazione, che attribuì un valore sempre minore alla soglia dei 40 scellini.
* Una **partecipazione elettorale effettiva mediamente più ampia** che in passato, e che coinvolse un numero notevole di ***freeholders*** (grande sforzo di mobilitazione, soprattutto nelle Contee, dove talvolta si arrivò a trascinare al voto 3-4000 votanti, mentre anche nei borghi minori spesso si giunse a 200 persone).
* Un **aumento delle elezioni competitive** a fronte di quelle *uncontested* (pur sempre nettamente maggioritarie) ed una politicizzazione del conflitto elettorale, prima unicamente legato a motivi localistici o personali (es. del “**poll book**” di Edward Dering). [A questo proposito, si può citare una famosa tragedia di Shakespeare, scritta attorno al 1607-1608, il ***Coriolano***, che, benché ambientata nella Roma repubblicana, mette in scena un vero e proprio dramma elettorale del primo ‘600 inglese….]

1. **Il nuovo ‘discorso della rappresentanza e le sue varianti teoriche**

La conseguenza di questa nuova prominenza istituzionale del Parlamento fu la crescente percezione che esso costituisse un organo **non più rappresentativo di una serie di interessi locali e dispersi, ma di un popolo unitario**, padrone del proprio destino e capace all’occorrenza di porsi in contrasto aperto col re. Le testimonianze di questa nuova coscienza (di per sé nient’affatto banale o scontata) cominciano ad essere numerose a partire soprattutto dagli anni Venti del ‘600.

**Sir Edward Coke**, per es. (famoso giurista ed oppositore di Giacomo I) dichiarava sedendo ai Comuni :”we serve here for thousands, and many thousands”; e qualche tempo dopo rispondeva a un suo collega che intendeva dimettersi da parlamentare “a knight or burgess cannot renounce his privilege … because he is trusted for many thousands”; mentre **William Hakewill** già nel 1601 osservava che ogni membro del parlamento, essendo un portavoce di tutti, deve mettere da parte la propria identità particolare per prestare la sua voce di volta in volta a tutti coloro che rappresenta (un mercante, un artigiano, un proprietario, un pittore e se al limite “the matter which is spoken of touceth the poor, then think me a poor man he that speaks” (cit. A.Thrush). Si diffuse a poco a poco l’idea che i Comuni rappresentassero in un senso abbastanza concreto l’uomo comune – o almeno di una platea molto più ampia del pur sempre ristretto gruppo dei votanti. Ad es, essendo venuta meno ormai da molto tempo ogni rappresentanza del basso clero, i Commons raccolsero i voti anche di quest’ultimo, impegnandosi a rappresentarne gli interessi; mentre il costume, pur in sé illegale secondo lo Statuto del 1430 per cui esponenti della gentry si facevano frequentemente eleggere nei borghi pur non essendovi residenti, venne giustificato con la motivazione che insomma ogni deputato rappresentava l’intero regno, per cui era relativamente indifferente da quale collegio fosse effettivamente eletto.

L’esito di tutto ciò fu che già all’inizio del regno di Carlo I (1625) il Parlamento tendeva a porsi di fronte al re come un organo rappresentativo di tutto lo Stato e perfettamente legittimato a trattare autonomamente interessi generali. Non solo: ma tutta la lotta politica (che a partire da questi anni si fece sempre più dura, fino a sfociare col 1642 in una aperta **guerra civile** tra il re e il Parlamento)

cominciò ad orbitare attorno ad un tema concettuale comune, costituito dal **discorso della rappresentanza**.

I primi ad appropriarsene e ad usarlo come una clava furono ovviamente i “parlamentarians” (proprio appoggiandosi all’idea di essere i rappresentanti di tutto quanto il popolo inglese essi nel 1642 dettarono delle condizioni ultimative a Carlo I, spingendolo ad iniziare la guerra civile). Ma questo argomento, per cui il vero sovrano è colui che **rappresenta il popolo nel suo complesso** (non più come ceti separati, ma come totalità di individui) diventò nel corso degli anni ’40 assolutamente virale, offrendosi sostanzialmente in tre figurazioni fondamentali: **quella dei Parlamentari, quella dei Livellatori e quella di Hobbes**.

* 1. **La prima figurazione è quella dei parlamentaristi.** Nata tra 1641 e 1642 per fornire una base d’appoggio alla rivoluzione parlamentare ad opera di pamphlettisti come **Henry Parker** (1604-1652) o **Charles Herle** (1598-1659), essa divenne nel corso della rivoluzione la dottrina in qualche modo ufficiale del Long Parliament, e fu sostanzialmente alla base dell’***Instrument of Government*** di Cromwell del 1653 (la costituzione scritta e repubblicana, cioè, che governò il paese fino alla restaurazione degli Stuart nel 1660).

Questo discorso si serviva soprattutto di argomenti ‘storici’ (cioè di una finzione retrospettiva che assegnava una determinata origine all’assetto del governo inglese, facendolo risalire per lo più all’età della conquista normanna). Sviluppando un argomento più o meno vago che si trova un po’ in tutti i discorsi di legittimazione delle monarchie europee, si dava per acquisito che in origine il popolo inglese fosse pienamente autonomo e signore di se stesso (“**Power is originally inherent in the people, and in nothing else but that might and vigour such a society of men contains in itselfe**”). Il popolo, che avrebbe in astratto potuto attribuire il proprio potere a chi avesse ritenuto meglio, aveva poi liberamente conferito al re l’autorità di governarlo tramite uno “**special trust of safety and liberty, expressely by the people limited**”, affiancando però al monarca fin dall’inizio il Parlamento, come organo destinato a controllarlo e ad esprimere il vivo e permanente consenso del popolo su tutto ciò che riguarda tutti (“Parliaments have the same efficient cause as monarchies, if not higher, for in the truth, the whole Kingdome is not so properly the **author** as the **essence** itselfe of Parliaments”: in sostanza il Parlamento non è solo il delegato del regno, ma l’essenza stessa del regno: il rappresentante – si direbbe – **ratione identitatis**, e non **procurationis**; **il Parlamento *è* il regno**). Proprio in questa veste esso deve esprimere il suo consenso (non un semplice parere) a tutti gli atti del re che abbiano una ricaduta generale su tutti i sudditi, in base al principio medievale – esplicitamente richiamato – del “quod omnes tangit”. La costruzione dunque evoca il popolo come generalità degli inglesi, ma conferendogli una posizione che resta assorbita all’interno dell’organo stesso parlamentare (popolo e parlamento sono una stessa cosa, non si prevede neppure che possano essere scissi e che manifestino volontà o programmi diversi l’uno dall’altro). Nel momento in cui quindi il re viene meno alla fiducia anticamente (e nebulosamente) accordatagli dal popolo, è il Parlamento a far valere i diritti di quest’ultimo, riassumendo in sé la sovranità (come appunto accade nell’estate del 1642). I parlamentaristi, in sostanza, prendono dalla tradizione l’idea già da sempre presente del Parlamento come rappresentante del ‘popolo’, ma facendone non più il portavoce di un **popolo-ceto** (i Commons distinti dai Lords e dal re intesi come ‘plebe’ o non privilegiati) né tantomeno i Commons come portavoce di una serie di volontà e d’interessi distinti in base alla tante comunità singolarmente da loro rappresentate, ma di un **unico popolo indivisibile** (tutti gli inglesi meno il re, che non è più ***un terzo*** del regno, come veniva presentato nella formula del governo misto, ma un semplice individuo a cui il popolo si è affidato con un contratto limitato e revocabile). Meglio ancora: a ben guardare non è neppure il popolo che autonomamente ha conferito anticamente al re la corona, ma il parlamento stesso, che fin dall’origine ne è stato il portavoce e l’”attore” (“actor”=colui che agisce per qualcun altro). Tutte le nazioni in genere, infatti sono “not congregable, nor consultable, nor redememable from confusion”, per cui è certo che “both Kings and laws werw first formed and created by such bodyes of men, as our Parliament now are”. Possiamo quindi certamente dire “that by its consent Royalty it selfe was first founded and for its ends royalty it self was so qualified and tempered”. Morale: il re è soggetto al parlamento e quest’ultimo stabilisce sovranamente quando il contratto tra il re e il popolo è rotto.

Implicitamente (ma non per questo meno decisivamente) è la **natura elettiva** della Camera dei Comuni che rende credibile tutta questa narrazione e fa del Parlamento il fondatore di se stesso e, insieme, di tutto lo Stato, riconfigurando il re come un semplice potere derivato da esso e quindi sostanzialmente subordinato. **L’elettività ha acquisito un fondamentale ruolo di** **legittimazione** del Parlamento come rappresentante (non di una serie di località e di interessi cetuali o particolari, ma) della nazione in corpore. Il Parlamento si candida a sostituire il Re nel suo ruolo di rappresentante complessivo dello Stato nel senso di una rappresentanza-manifestazione e non più (solo) di una rappresentanza-delega; esso non è più una assemblea di sudditi, ma **un potere enfaticamente sovrano**. Del tutto in linea con questa concezione è che i singoli parlamentari, pur eletti da singole constituencies, rappresentino invece tutto quanto il reame. Come già scriveva Edward Coke nel 1624, **“though one be chosen for one particular county, or borough, yet when is returned and sits in Parliament, he serveth for the whol realm, for the end of its coming thiter, as in the writ of his election appareath, is generall**”. La dottrina parlamentrista si rifà direttamente a questa radice consolidatasi già prima della guerra civile, secondo la quale in sostanza il popolo, pur essendo ormai immaginato come una collettività di individui omogenei, non può parlare con una voce propria, ma deve necessariamente disporre di un organo ‘vocale’ (il parlamento) che se ne faccia portavoce; e proprio per questo, come scrive nel 1647 John Cook (1608-1660: fu il giurista che sostenne l’accusa contro Carlo I davanti al Long Parliament nel 1649 e per questo fu impiccato e squartato all’inizio della restaurazione),  **“though one be chosen for one particular county, or borough, yet when is returned and sits in Parliament, he serveth for the whol realm, for the end of its coming thiter, as in the writ of his election appareath, is generall”.**

Il rovescio di questa generalità del mandato parlamentare è che il popolo esiste, ma solo come premessa astratta per fondare la sovranità del parlamento – l’unica reale . In questa concezione della rappresentanza, a ben guardare, non ci sono veramente **due soggetti**, l’uno di fronte all’altro (il rappresentato e il rappresentante) , ma uno solo (il rappresentante) che interpreta la volontà di un rappresentato che non ha la capacità di manifestarsi in modo indipendente da lui. Conseguentemente, la legge può definire come meglio crede le modalità della rappresentanza e le condizioni di accesso ad essa (il popolo non esiste nella sua originarietà, esso riceve la forma che il Parlamento stesso decide di dargli. Cromwell, nel suo *Instrument of Government* del 1653, non avrà alcun problema a fissare a 200 scellini la soglia di accesso al voto elettorale che per l’avanti nelle Contee era di 40).

**2. La seconda figurazione è quella propria dei Levellers**, i rivoluzionari appartenenti all’ala più radicale del New Model Army di Cromwell. Essi tra il 1645 ed il 1649 svilupparono una teoria politica altrettanto nettamente contraria alla sovranità innata del re che a quella del Long Parliament, accusato di essere divenuto un potere dittatoriale ed irresponsabile, capace di farsi portavoce dei soli interessi della grande borghesia e dei capi militari del movimento puritano. Antesignani dei radicali del Sette-Ottocento inglese e degli anti-federalisti americani di fine Settecento (ma in qualche modo anche dei giacobini francesi del 1793), essi muovevano dall’ideale di una democrazia assoluta, nella quale ogni soggetto componente il popolo dovesse avere esattamente lo stesso peso e la stessa capacità di partecipare uti singulus alle funzioni di governo.

Secondo questo modello, il ‘popolo’ non è una creatura astratta e nebulosa, ma un soggetto reale, concepito come un insieme di individui in carne e ossa, liberi e uguali, collettivamente titolari del potere supremo. L’elezione è quindi immaginata come una delega di potere dal basso in alto, con la quale ciascuno dei titolari di una frazione di sovranità la trasmette, sotto certe condizioni, a un procuratore chiamato ad agire in nome suo e degli altri elettori (i soggetti della rappresentanza sono due, ugualmente reali, concreti e capaci di agire, il primo dei quali conferisce una procura al secondo riservandosi sempre di farne valere le clausole). Ciò che ‘fa’ il rappresentante non è la costituzione o la legge che ne prevede il ruolo e le funzioni, ma l’investitura popolare diretta. Non è – dice per es. **Algernon Sidney** (1623-1683, che non era propriamente un leveller, ma che si accosta in qualche modo alle loro dottrine) – il “writ of summons” che fonda il mandato parlamentare ma la volontà del popolo, dalla quale i delegati hanno “all that they have”. “Wee are your principals, and you our agents”, dice ancora ai membri del Long Parliament il capo dei leveller John Lilburne (1614-1657):

“Siamo sicuri, e voi non potete dimenticarlo, che il motivo per il quale vi abbiamo scelti è stato di liberarci da ogni costrizione e di preservare lo Stato in pace e felicità. Per realizzare questo obbiettivo, vi abbiamo attribuito lo stesso potere che era in noi stessi per fare le medesime cose; e noi avremmo potuto decidere di farle da noi stessi senza di voi, se lo avessimo stimato conveniente; vi abbiamo scelto invece (come persone che abbiamo ritenuto essere perfettamente adatte e fededegne) per evitare alcuni inconvenienti” (costituiti dalla oggettiva difficoltà che un popolo formato da milioni di persone incontra a radunarsi tutto in una piazza).

La rappresentanza si basa dunque unicamente sulla delega volontaria di una parte del potere di ogni cittadino che si realizza con l’atto elettorale. Quell’atto non produce effetti in base ad una legge che lo prevede e ne regolamenta le conseguenza, ma è proprio una attribuzuine di potere, un trasferimento volontario di autorità, senza del quale il rappresentante non esisterebbe.

Questa impostazione è alla base di tutte le dottrine contemporanee di democrazia diretta o semidiretta, secondo la quale la rappresentanza è una specie di ‘male minore’, un congegno per evitare “alcuni inconvenienti”, derivanti dalla difficoltà materiale di fare esprimere collettivamente e in modo continuativo una nazione formata da milioni di cittadini.

Conformemente a questo pensiero, i Levellers proposero, nei loro tre celebri “**Agreements of the People**” (1647-1648-1649: documenti di rifondazione costituzionale a base contrattuale, a cui si sarebbero poi rifatti i coloni americani), di rivedere completamente il sistema elettorale inglese:

**a.** in primo luogo redistribuendo i collegi unicamente in base alla **popolazione** del paese (cfr. il progetto contenuto nel *Second Agreement*);

**b.** assegnando il diritto di voto a tutti i maschi adulti naturalmente capaci (principio “una testa, un voto”) ;

**c.** introducendo una prima forma di “recall” (=revoca del mandato) nel caso che si fosse dimostrato che il deputato fosse incorso in un “excess of power”, inteso come una violazione del mandato specificamente ricevuto dai propri elettori;

**d.** imponendo un rinnovo completo del Parlamento ogni anno;

**e**. stabilendo che il potere dei rappresentanti fosse “inferior only to those who choose them”.

Eliminati da Cromwell, i Levellers lasceranno la loro eredità ai radicali del secondo Settecento (Society of the Bill of Rights, 1769) che si batterono fino al 1832 per la riforma elettorale (una testa un voto), reclamando di sostituire la tradizionale “representation” con una semplice “presentation” dei bisogni dell’elettore.

Il principale limite teorico di questo costrutto consiste nel reintrodurre una imperatività del mandato che rischia di paralizzare l’istituzione parlamentare (cioè di impedirgli di esercitare in concreto quella sovranità di cui il Parlamento è in astratto il titolare). Tale limite, nella cultura radicale, risulta superato o superabile in base al presupposto implicito che il popolo manifesti sempre una volontà unitaria, non essendovi in esso né partiti (che il radicalismo osteggia per definizione) né rilevanti differenziazioni di classe, di appartenenza territoriale, religiosa, culturale etc. (immagine mitografica del popolo come soggetto compatto e infallibile). La premessa della plausibilità del discorso radicale è che le differenze siano state tutte eliminate in una fase *anteriore* a quella della messa in opera del sistema rappresentativo (posizione che riemerge nel giacobinismo francese e in tutti i movimenti d’ispirazione democratico-rivoluzionaria dell’Otto-Novecento). (La democrazia è bella, ma senza il dissenso!)

1. **La terza figurazione è quella di Hobbes**, che corrisponde alla variante filo-assolutista della nuova teoria della rappresentanza. Senza qui affrontare ovviamente una ricostruzione completa del pensiero hobbesiano, va ricordato che l’elemento più moderno e spettacolare della sua costruzione politica (l’idea che **il soggetto che impersona lo Stato, chiunque esso sia, sia il rappresentante di tutto quanto il corpo sociale**) maturò sicuramente nel corso degli anni ’40, grazie alla circolazione ormai intensissima che il discorso della rappresentanza aveva assunto nel dibattito inglese della guerra civile (questo elemento compare infatti nel suo pensiero solo nel *Leviatano* del 1651; nelle opere politiche precedenti, come il *De Cive*, degli anni Trenta, non se ne trova ancora alcuna chiara esposizione). Nel *Leviathan* invece Hobbes si impegna a dimostrare che il concetto di rappresentanza, messo in circolo dai suoi avversari parlamentaristi, può essere usato altrettanto bene per sostenere la causa degli Stuart e dell’assolutismo duro e puro, una volta che si comprenda una cosa essenziale: che cioè la rappresentanza è solo **un modello teorico di legittimazione del potere**, del tutto indipendente dalle modalità empiriche con le quali si immagina che essa sia conferita concretamente (scissione del discorso della rappresentanza dal discorso elettorale).

Ciò che accomuna Hobbes ai suoi avversari è il nettissimo rifiuto di concepire la società come un castello di corpi e di ceti intermedi e l’accettazione incondizionata, invece, di una immagine del sociale come serie di individui perfettamente uguali ed intercambiabili ( da questo punto di vista Hobbes è anzi molto più rigoroso di molti rivoluzionari filo-parlamentari). Al pari tanto dei parlamentaristi che dei livellatori, Hobbes è quindi radicalmente contrario al governo misto, come composizione equilibrata di più corpi sociali uniti insieme da rapporti negoziali (il sovrano deve essere necessariamente *uno*) . Dai parlamentaristi – e contro i livellatori - , poi, prende l’idea che la sovranità, una volta delegata ad un qualsiasi rappresentante, non può tornare più al popolo nella sua primigenia esistenza (ché anzi un popolo di quel tipo non esiste neppure, esso è solo una moltitudine dispersa e drammaticamente conflittuale, incapace di esprimere qualunque volontà comune); mentre dai livellatori – e contro i parlamentaristi - prende l’idea che ogni individuo è titolare di una frazione infinitesima della sovranità e che solo il trasferimento di questa frazione nelle mani di uno stesso superiore può costituire il potere legittimo. Si distacca però dagli uni e dagli altri nel negare **qualsiasi rilievo politico all’atto elettorale**, che invece sia dai parlamentaristi che dai livellatori veniva visto, più o meno consapevolmente, come lo strumento indispensabile per conferire il potere della collettività all’unico sovrano veramente degno di questo nome, cioè al parlamento. Secondo Hobbes la rappresentanza è una necessità strutturale di qualunque Stato, una ipotesi astratta sulla quale esso non può non basarsi il potere di ogni governante. Essa non funziona a beneficio di questo o quel protagonista, ma di chiunque eserciti in modo più o meno stabile e continuativo un potere sugli altri nel contesto di una società individualista e materialista, che non può cercare la sua legittimazione altro che in una ***autorizzazione*** conferita da tutti quanti i consociati.

Partendo, quindi dal presupposto che lo Stato sia una società di individui e non una piramide di corpi, e che questi individui, non più disciplinati da alcun sistema corporativo di base, siano necessariamente portati a confliggere drammaticamente tra loro, Hobbes ricava la conseguenza che il mantenimento della pace può spettare solo ad un singolo soggetto, titolare del monopolio assoluto della rappresentanza politica:

“La sola via per erigere un potere comune che possa essere in grado di difendere gli uomini dall’aggressione straniera e dalle ingiurie reciproche, e con ciò di assicurarli in modo tale che con la propria industria e con i frutti della terra possano nutrirsi e vivere soddisfatti, è quella di conferire tutti i loro poteri e tutta la loro forza ad un uomo o ad una assemblea di uomini, che possa ridurre tutte le loro volontà, per mezzo della pluralità delle voci, ad una volontà sola; ciò è come dire designare un uomo o una assemblea di uomini a ***sostenere la parte della loro persona*** e ognuno accettare e riconoscere se stesso ***come autore di tutto ciò che colui che sostiene la parte della loro persona, farà*** o di cui egli sarà causa, in quelle cose che concernono la pace e la sicurezza comuni, e sottomettere in ciò ogni loro volontà alla volontà di lui, ed ogni loro giudizio al giudizio di lui. Questo è più del consenso o della concordia; è una unità reale di tutti loro in una sola e medesima **persona** fatta con il patto di ogni uomo con ogni altro, come se ogni uomo dicesse a ogni altro, io autorizzo e cedo il mio diritto di governare me stesso a quest’uomo, o a questa assemblea di uomini, a questa condizione, che tu gli ceda il tuo diritto, e autorizzi tutte le sue azioni in maniera simile. Fatto ciò, la moltitudine così unita in una persona viene chiamata uno Stato, in latino *civitas*. Questa è la generazione di quel grande Leviatano, o piuttosto (per parlare con più riverenza) di quel Dio mortale al quale noi dobbiamo, sotto il Dio Immortale, la nostra pace e la nostra difesa”.

Il patto c’è; ma non è un patto ‘storico’, come quello dei parlamentaristi, bensì una ipotesi razionale che si sottende a qualsiasi tipo di governo. Ancora: esso ha la stessa forma plurilaterale del patto dei levellers, ma, a differenza del loro, non si rinnova ad aogni scadenza elettorale, ma è stipulato una volta per tutte nel momento (puramente teorico) in cui s’immagina che lo Stato sia venuto in essere.

L’operazione di Hobbes, in sostanza, per un verso chiarisce che, in termini filosofici, la rappresentanza è solo un ***discorso***, e che non vi sono alcuni governanti “più rappresentativi” degli altri perché eletti ed altri meno perché investiti in base ad altre procedure; mentre sul piano politico egli pone a disposizione dei sovrani assoluti lo stesso discorso della legittimazione tenuto a battesimo dai rivoluzionari.

Il risultato è straordinariamente brillante, rigoroso e convincente in termini teorici. Ma la legittimazione di chi governa non si crea con i teoremi – ed i monarchi saranno i primi a capirlo, guardandosi bene dal richiamarsi troppo scopertamente alle teorie contrattualiste e continuando a preferire il loro vecchio armamentario del diritto divino o del governo misto. Per tutto il corso dell’età moderna e contemporanea, l’idea della rappresentanza continuerà ad associarsi principalmente all’investitura elettorale, benché, come si è visto, tale associazione risulti estremamente traballante sul piano logico. L’idea fondamentale che comincia a farsi strada, a partire dal Seicento inglese, **è che solo chi è stato votato dagli altri sia davvero autorizzato a governare una società di individui**.